

Green pass



GUIDA SINTETICA

Obbligo del Green pass nel lavoro privato



L'art. 3 del DI 127/2021 inserisce l'art. 9-septies nel DI 52/2021, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza (salvo possibili proroghe), i lavoratori sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere il green pass ed esibirlo.

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti Ministero della salute (Circ. 35309 del 4/08/2021).

EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE – MODALITÀ OPERATIVE

L'obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro il quale può avvalersi di uno o più soggetti da lui incaricati attraverso un atto formale.

APP UFFICIALE VERIFICA C-19

Per la verifica della validità del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, mediante scansione del c.d. QR code apposto sulla Certificazione Verde, utilizzando esclusivamente la App ufficiale "VerificaC-19".

MOMENTO DEL CONTROLLO

Il controllo deve essere effettuato preferibilmente all'ingresso. Non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate, né dei referti di eventuali tamponi.

REGISTRAZIONI

Il datore di lavoro registra e gestisce l'assenza del lavoratore, nonché il controllo del rientro con green pass valido. Viene a tale scopo utilizzata una apposita scheda.

VALIDITÀ E SCADENZA DEI GREEN PASS

Il Green Pass può essere ottenuto tramite vaccinazione, guarigione dalla malattia Covid -19 oppure tramite tampone naso-faringeo (molecolare o rapido antigenico).

Durata di validità del Green Pass:

- Vaccinazione con 2 dosi: valido 12 mesi dalla seconda dose
- Vaccinazione con 1 dose: valido fino alla data prevista della seconda dose
- Malattia Covid-19 e guarigione: valido 6 mesi
- Malattia da Covid-19 e vaccino prima dose: valido 12 mesi
- Tampone naso-faringeo rapido antigenico: valido 48 ore dal referto di negatività
- Tampone naso-faringeo molecolare: valido 72 ore dal referto di negatività

L'onere economico del tampone, ricade sul lavoratore.

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento funzionale alla verifica del green pass tramite App Verifica C-19 non necessita di alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità.

In sede di verifica della certificazione (green pass o sua esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:

1. le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato verde
2. l'eventuale mancato possesso di un green pass valido.

REGIME SANZIONATORIO

Violazione D. Lgs 127/2021 – Obbligo Green Pass Esteso	Sanzione da parte degli Enti di Controllo	Sanzione disciplinare	Durata della sanzione disciplinare
Mancata comunicazione di non essere in possesso della Certificazione Verde prima dell'accesso. Art. 9septies comma 6		Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.	Fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Mancato possesso della Certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro Art. 9septies comma 6		Allontanamento del lavoratore. Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Mancata presentazione del certificato dopo 5 giorni dalla verifica Art. 9septies, comma 7		Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta (solo aziende con meno di 15 lavoratori)	Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni (e possibili ulteriori dieci giorni)
Accesso di lavoratori sprovvisti della Certificazione nei luoghi di lavoro Art. 9septies comma 8	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Allontanamento del lavoratore. Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato. Sanzione disciplinare Segnalazione a Prefetto.	
Mancata verifica da parte del Datore di Lavoro	Sanzione amministrativa da		

Art. 9septies comma 4 Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)	400 a 1.000 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte degli Enti di Controllo.		
Art. 9septies comma 5			

Tab. 4 .1 – Regime sanzionatorio per violazione obbligo Green Pass nelle aziende private.



Siamo a disposizione per l'ELABORAZIONE e personalizzazione dei seguenti DOCUMENTI:

- **Procedura di verifica**
- **Lettera d'incarico**
- **Scheda gestione anomalie**
- **Informative ai lavoratori**
- **Cartello aziendale che individua il punto controllo Green Pass**

CONTATTACI SUBITO

Tel. 077582281 – ceccarelli@cnafrrosinone.it